

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 30**

presentata dai Consiglieri regionali  
LOI - CORRIAS - COCCO - MATTA - SPANO

il 2 luglio 2024

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1988  
(Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La presente proposta di legge si rende necessaria per colmare un vuoto normativo circa la nomina del Capitano delle compagnie barracellari. Al fine, infatti, di garantire continuità e stabilità all'operatività delle compagnie, specie durante i periodi di criticità ed emergenza, come per esempio campagna Antincendi boschivi (AIB), calamità ed eventi imprevedibili, si rende necessario prevedere la possibilità per il Sindaco di disporre, con proprio decreto la proroga della durata delle funzioni del capitano per un periodo massimo di 6 mesi, che comunque non possono eccedere l'anno in cui viene a scadere il triennio di nomina. Entro il ventesimo giorno precedente la scadenza del decreto di proroga, l'Assemblea della compagnia è tenuta ad espletare la procedura prevista dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie Barracellari).

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifiche all'articolo 14  
della legge regionale n. 25 del 1988  
(Comandante della compagnia)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Allo scadere del triennio di nomina del capitano, laddove per situazioni particolari e di criticità, come per esempio la campagna AIB, eventi calamitosi o urgenze, non sia possibile procedere con il rinnovo, il sindaco con proprio decreto può disporre la proroga dell'incarico del Capitano sino ad un massimo di sei mesi e, comunque, entro e non oltre l'anno di riferimento. Entro il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la fine della proroga, l'Assemblea dei barracelli è tenuta ad espletare la procedura di cui all'articolo 12, comma 7."

### Art. 2

#### Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

### Art. 3

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).